



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Leonardo Venturini, Presidente

Elena Papa Consigliere, relatore

Khelena Nikifarava Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 16 - 2024

nel giudizio iscritto al n. 62978 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

1. società F.M.C. s.r.l., partita IVA: 01582460471, con sede legale in Montecatini Terme, alla Via Baragiola n. 9, gestore dell'Hotel Coralba e dell'Hotel Coralba Dipendenza, siti in Montecatini alla via Pietro Baragiola nn. 5 e 9.

2. sig. Caiani Fabio, c.f.: CNAFBA67R30B474G, nato a Camerino (MC) il 30 ottobre 1967 e residente a Montecatini Terme (PT), in via Pietro Baragiola n. 9;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica dell'8 febbraio 2024, il relatore. Cons.

Elena Papa, il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale

Paola Ciccarelli. Nessuno comparso per i convenuti.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 22 marzo 2023 e notificato ai sensi dell'art. 143 del c.p.c., stante l'irreperibilità dei convenuti, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio la società F.M.C. s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, sig. Caiani Fabio, e quest'ultimo in proprio, in quanto gestori delle strutture recettive Hotel Coralba e Hotel Coralba Dipendenza, siti in Montecatini alla via Baragiola nn. 5 e 9, e ne ha chiesto la condanna in solido al risarcimento a favore del Comune di Montecatini (PT), del danno di **€ 10.408,31**, oltre interesse legali e spese di giudizio come per legge, pari al valore - calcolato in via equitativa - delle imposte di soggiorno rivenienti dai due hotel, relative al 2019, che risultavano non riversate.

La contestazione erariale ha preso le mosse da una segnalazione di danno della Responsabile del settore bilancio del Comune trasmessa alla Procura con nota del 3 agosto 2022 (nota prot. n. 37793 del 3.8.2022).

Con la segnalazione, il Comune comunicava, tra l'altro, che, in data 28 settembre 2021, la società, per il tramite del suo amministratore unico, sig. Caiani Fabio, aveva versato al Comune € 1.400,00 a titolo di acconto dei versamenti di imposta dovuti per il 2019 e che successivamente, in data 3 dicembre 2021, il Comune aveva notificato ai convenuti un provvedimento di ingiunzione di pagamento ai sensi del r.d. n. 639/1919, senza ulteriore esito.

Risultando impossibile conteggiare le presenze in mancanza delle

comunicazioni dei gestori, la Procura erariale ha quantificato il danno subito dal Comune in via equitativa, e ha preso a base di riferimento il parametro presuntivo della “massima potenzialità recettiva” delle due strutture nei periodi indicati, che calcola capacità recettiva delle strutture insieme a quello del tasso di occupazione media nell’area di interesse per periodo.

Detto importo, pari ad € 11.808,31 è stato, poi, diminuito dell’importo di € 1.400,00, versato, come visto, dal sig. Fabio Caiani a titolo di acconto, per l’ammontare complessivo finale di € 10.408,31.

Alla luce della documentazione fornita dal Comune, non risultando il richiesto pagamento, la Procura erariale ha provveduto alla predisposizione dell’invito a dedurre, notificato ai sensi dell’art. 143 del c.p.c. in data 28 settembre 2022 e, successivamente, in mancanza di controdeduzioni o di richieste di audizione, a quella dell’atto di citazione, avvenuta, come visto, con le stesse modalità, in data 22 aprile 2023.

Secondo la prospettazione del Pubblico Ministero la società F.M.C. in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante sig. Caiani Fabio e il sig. Caiani Fabio in proprio assumerebbero la qualifica di “agenti contabili”, scaturente dal maneggio di danaro per conto dell’ente impositore.

Esclude, pertanto, che possano non aver avuto contezza dell’obbligo di riversare al Comune i proventi della riscossione dell’imposta di soggiorno, come peraltro confermato dal versamento dell’acconto di €1.400,00 per il 2019.

Ne discende che la condotta della società e del suo legale rappresentante non potrebbe che essere ascritta a dolo.

Sussisterebbe, infine, il nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo e il mancato introito di compressivi € 10.408,31 da parte del Comune danneggiato.

Ha, pertanto, concluso per la condanna della società F.M.C. s.r.l. e del sig. Caiani Fabio, in solido tra loro, al pagamento di € 10.408,31, al medesimo titolo, ovvero della diversa somma risultante in corso di causa, oltre accessori, e con vittoria di spese.

DIRITTO

1. Regolarità delle notifiche e contumacia dei convenuti.

Il Collegio rileva preliminarmente la contumacia dei convenuti, a fronte della regolarità delle notifiche dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione che hanno dato origine al presente giudizio.

Invero, alla precedente udienza del 7 settembre 2023, il Collegio aveva riscontrato che, ferme restando (i) l'irreperibilità dei convenuti all'indirizzo delle strutture recettive che risultavano "chiuse da tempo" e (ii) la mancanza dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica nella visura camerale relativa alla società F.M.C. s.r.l., non era stata svolta la verifica della reperibilità di tale indirizzo nei pubblici registri a ciò deputati, tenendo conto del disposto di cui all'art. 16, comma 6, del d.l. 185/2008 (come modificato dall'art. 37, del d.l. n. 76/2000 (d.l. semplificazioni), che obbliga tutte le imprese a "*comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale*" a partire dal 1° ottobre 2020.

Pertanto, al fine di assicurare che fosse svolto ogni necessario sforzo, secondo ordinaria diligenza, per reperire l'indirizzo del destinatario della notifica in ordine alla sua corretta eventuale esecuzione ai sensi dell'art. 143 del c.p.c, ha emesso l'ordinanza di rinnovo notifica n. 47 del 15 settembre 2023. Rinvenuto l'indirizzo di posta elettronica certificata della società nel pubblico registro delle imprese, la Procura ha provveduto all'incombente con esito di ricevuta di "*consegna nella casella di destinazione*" del 18 settembre 2023, allegata agli atti di causa, e ha, altresì, rinnovato la notifica ai sensi dell'art. 143 del c.p.c. presso la sede sociale in data 29 settembre 2023.

2. Quadro normativo di riferimento.

L'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, ha previsto a favore dei Comuni capoluogo di provincia, delle Unioni di Comuni e dei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte la facoltà di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, con destinazione del gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo a vario titolo.

In questo quadro normativo si colloca l'emanazione, per il comune di Montecatini, della deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 9 novembre 2011, come successivamente modificata ed integrata, per la disciplina dell'imposta di soggiorno, che prevede, a carico dei gestori di strutture recettive, l'obbligo di riversare le somme

incamerate a tale titolo entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre (art. 6 del Regolamento).

Il mancato riversamento degli importi dovuti costituisce per il Comune un danno da minore entrata.

Per la quantificazione dell'importo è possibile fare ricorso alle comunicazioni che devono essere effettuate dai gestori di struttura recettiva al comune tramite apposito sistema telematico, recante l'indicazione dei dati degli ospiti e del periodo di permanenza. In caso di mancata segnalazione è possibile fare ricorso alla documentazione gestionale tenuta presso le strutture recettive che ha valore probatorio in quanto avente carattere sostanzialmente confessorio.

Ove, poi, manchino completamente elementi utili alla definizione dell'importo non riversato, il Comune fa ricorso ad un metodo presuntivo basato sul criterio della massima potenzialità recettiva.

3. Natura giuridica dell'attività di gestore di struttura recettiva.

Sussiste, a parere del Collegio, il rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione amministrativo-contabile, in quanto, in base ai menzionati regolamenti, il gestore di struttura ricettiva svolge una funzione strumentale ai fini della riscossione dell'imposta, con maneggio di denaro a destinazione pubblica, da cui scaturiscono obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme incassate.

Tale interpretazione delle norme, pacifica nell'esegesi del giudice contabile, ha ricevuto l'avallo delle SS.UU. della Corte di cassazione e delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (Cass., sent. n.

19654/2018 e Corte conti SS.RR. n. 22/2016). Lo stesso

orientamento è stato seguito dalle Sezioni Centrali della Corte dei

conti anche a seguito della normativa introdotta dall'art. 180 del d.l. n.

34/2020, come oggetto di interpretazione autentica con il disposto

dell'art. 5-*quiquies* del d.l. n. 146/2020.

In particolare, da ultimo, a conferma di un orientamento interpretativo

ormai consolidato, la Corte dei conti, I Sezione Centrale, nel

pronunciarsi con sentenza n. 30 del 26 gennaio 2023 su una

fattispecie analoga alla presente, ha chiarito che *“il gestore di*

struttura alberghiera, sulla base dei regolamenti comunali, è chiamato

a svolgere una funzione strumentale ai fini della riscossione

dell'imposta, comportante maneggio di denaro a destinazione

pubblica; tra il gestore e l'ente pubblico si instaura quindi un rapporto

di servizio, che prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione

e riversamento delle somme introitate... Poiché i regolamenti

comunali affidano al gestore delle struttura ricettiva (l'albergatore) le

attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione impositiva dell'ente

locale, tra detto soggetto e il Comune si realizza un rapporto di

servizio pubblico con compiti eminentemente contabili,

completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo

necessariamente funzionalizzato, e quindi la riscossione dell'imposta

assume centrale rilevanza ai fini del riversamento della stessa nelle

casse comunali (Cass. SS.UU. 19654/2018).”

Richiamando poi altre pronunce delle Sezioni d'Appello in termini, ha

proseguito affermando che: *“l'attività di accertamento e riscossione*

dell'imposta ha natura di servizio pubblico e che l'attività del gestore è attratta dalla natura del servizio pubblico, in quanto tende a distinguersi dal regime comune delle obbligazioni civili; viene inoltre in evidenza la circostanza che il denaro da riscuotere a titolo di imposta di soggiorno pertiene all'ente pubblico e quindi è attratto dallo schema procedimentale dell'agente contabile (sez. III app. 188/2020)" (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, sez. II App. 275/2022).

Ha, altresì, rimarcato che: "Il rapporto di servizio che intercorre tra gestore e ente pubblico implica la disponibilità materiale di denaro destinato all'ente pubblico, e il maneggio di denaro pubblico genera ex se l'obbligo della resa del conto (Corte cost. 292/2001)", in conformità con la linea interpretativa già tratteggiata dalle SS.RR. di questa Corte nella sentenza n. 22/2016/QM, per cui "i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati dai regolamenti comunali della riscossione e del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno, assumono la funzione di agenti contabili e sono tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale".

Conclusivamente, il giudice d'appello ha evidenziato che: "In coerenza con il predetto orientamento, ..., occorre ritenere che la sopravvenuta normativa in nulla avrebbe innovato quanto alla responsabilità contabile, essendo in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile a conoscere del danno provocato dal gestore per l'omessa percezione e per l'omesso riversamento degli importi, nei limiti stabiliti dal

regolamento comunale.” (Corte dei conti, I Sezione centrale, sent. n. 30 del 26 gennaio 2023. Si vedano, inoltre, in termini, Corte dei conti, III Sezione Centrale d’Appello, sent. n. 188/2020; II Sezione Centrale d’Appello, sent. n. 275/2022; e inoltre, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sent. nn. 367/2022; 365/2022; 366/2022; 355/2022 e 356/2022).

4. La condotta dei convenuti al presente giudizio.

Appare evidente che la società F.M.C. s.r.l. e il sig. Caiani, in quanto persona fisica dotate dei poteri di gestione della società, convenuti nel presente giudizio, nel non riversare al Comune di Montecatini l'imposta di soggiorno, pur avendo accolto ospiti nella struttura, hanno violato gli obblighi di servizio previsti dalla legge a loro carico.

Il coinvolgimento della società F.M.C. s.r.l. sorge dalla formale riconducibilità alla stessa della gestione degli hotel Coralba e Coralba Dipendenza, come risulta da tutta la documentazione ufficiale afferente alle strutture recettive stesse, ivi compresa la visura camerale della società.

Il coinvolgimento del sig. Fabio Caiani, amministratore unico della società e suo legale rappresentante, discende dalla sua qualità di persona fisica dotata dei poteri di gestione della società stessa, come emerge, anche per questo aspetto, dalla corrispondente visura camerale. A questi spettava, dunque, la concreta attività di versamento dell'imposta di soggiorno per conto della società o, comunque, la responsabilità di provvedere affinché ciò avvenisse.

È, infatti, *ius receptum* che, in forza del principio

dell'immedesimazione organica, la distrazione di fondi pubblici e la conseguente responsabilità erariale risultino ascrivibili non solo alla società, dotata di personalità giuridica autonoma, formalmente titolare dell'attività di gestione dei fondi pubblici e del conseguente rapporto di servizio con la competente amministrazione, ma anche alla persona fisica che abbia concretamente distratto il denaro pubblico in questione, avendone avuto la materiale disponibilità, anche in ragione del ruolo di rappresentante legale della società formalmente titolare della gestione pubblica (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, II Sezione Centrale, sent. n. 15/2021, Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 15893/2022. e Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 23332/2009, per cui *"fra due possibili interpretazioni è certamente più aderente al sistema quella che aumenta il numero degli obbligati e non quella che li diminuisce"*).

5. Gli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità.

La condotta omissiva è connotata, sotto il profilo soggettivo, da dolo, considerato il volontario omesso versamento dell'imposta, di cui il sig. Caiani che ha concretamente gestito i due hotel non poteva non conoscere l'obbligo. Si tratta, infatti, di compiti connessi strettamente a quelli di gestione di struttura recettiva, oggetto sociale della società.

La responsabilità che si accerta ha, pertanto, natura solidale tra la società e il suo gestore.

Sussiste, inoltre, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento di danno, costituito dal mancato introito nelle casse comunali delle somme dovute in quel periodo a titolo di imposta di soggiorno.

6. Quantificazione del danno.

In ordine al *quantum*, il danno complessivo è pari alla somma dovuta al Comune a titolo di imposta di soggiorno.

Come visto nella parte in fatto, nel caso di specie, in mancanza di documentazione delle presenze, non dichiarate dai convenuti, la quantificazione del danno è stata operata dal Comune sulla base del criterio presuntivo della massima potenzialità recettiva, cui è conseguito il calcolo del mancato riversamento nell'importo complessivo di **€ 10.408,31** sopradDETTO.

Al riguardo, il Collegio ritiene, in via generale, che tale criterio possa essere considerato un punto di riferimento per il calcolo presuntivo del danno da mancato riversamento dell'imposta, non in quanto sistema obiettivo di conteggio, ma in quanto parametro utile ai fini della valutazione equitativa del danno. Ricorda, infatti, che tale tipo di valutazione è ammessa nel processo di responsabilità erariale, ferma restando la condizione della *"dimostrata oggettiva difficoltà di fornire una precisa dimostrazione dell'esatto ammontare del danno"* (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, II Sez. centrale di App., n. 133/2019 del 9 maggio 2019).

Da quanto sin qui esposto discende che la società F.M.C. s.r.l. e il sig. Fabio Caiani, sono tenuti a versare al Comune di Montecatini, in solido tra loro, la somma di **€ 10.408,31**.

L'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo, ovverosia dal giorno

di scadenza dell'obbligo di riversamento delle somme dovute entro i quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre a titolo di imposta di soggiorno, fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti della società F.M.C. s.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro-tempore*, sig. Fabio Caiani, nonché del sig. Fabio Caiani, in proprio,

DICHIARA

la contumacia dei convenuti,

CONDANNA

La società F.M.C. s.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro-tempore*, sig. Fabio Caiani, nonché il sig. Fabio Caiani, in proprio, in solido tra loro, al pagamento di € **10.408,31** (euro diecimilaquattrocentootto/31), in favore del Comune di Montecatini (PT), oltre alla rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione ed agli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo. Pone a carico dei convenuti, in solido, le spese di giudizio, che liquida, fino al deposito della presente sentenza, in complessivi € 746,61= (settecentoquarantasei/61.=).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2023.

IL RELATORE

Elena Papa

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Leonardo Venturini

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 14 febbraio 2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente